

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: PITTELLA)

Roma, 22 aprile 2020

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (n. 157)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, considerato che lo schema di decreto reca il recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione);

osservato che il provvedimento è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), e che oltre ai principi e criteri direttivi generali, posti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234/2012, vengono previsti norme procedurali, principi e criteri direttivi specifici;

rilevato che la Commissione europea ha avviato, il 17 maggio 2018, la procedura d'infrazione n. 2018/2044 per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM e che attualmente la procedura si trova allo stadio di ricorso ex articolo 258 del TFUE innanzi la Corte di giustizia dell'UE (causa C-744/19);

valutato che l'atto normativo in esame provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 2013/59/EURATOM e che la sua adozione consentirà l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2018/2044;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

a) all'Allegato II, "Esposizione al radon", punto 2, laddove sono individuati i requisiti minimi per gli esperti in interventi di risanamento da radon, appare opportuno:

- che, oltre alle abilitazioni all'esercizio delle professioni di geometra, ingegnere e architetto, si preveda anche l'iscrizione al relativo albo professionale;

- prevedere anche l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato, geologo e l'iscrizione al relativo albo professionale;

b) all'Allegato I si valuti l'opportunità di sopprimere la Tabella I-1B, con conseguente applicazione dei valori di concentrazione indicati nella Tabella I-1A per i livelli di esenzione anche ai livelli di allontanamento, nonché il punto 8.5;

c) all'articolo 54 dello schema si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera c) del comma 7, nonché di eliminare ogni riferimento a materiali o scarichi di liquidi e aeriformi;

d) si valuti l'opportunità di estendere la categoria degli esperti in interventi di risanamento da radon, di cui all'articolo 15 e all'Allegato II, anche ad altre professioni, assimilabili a quelle già indicate.

Gianni Pittella